

STATUTO

Articolo 1

Nello spirito della costituzione repubblicana è costituita un'Associazione culturale che assume la denominazione di "Cooperazione Internazionale Sud-Sud" ETS, Ente del Terzo Settore.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Palermo, in Via Marconi 2/a. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

L'associazione è costituita da oggi sino al 31 Dicembre 2050 (31.12.2050). Essa può essere disciolta in ogni tempo, per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della promozione e realizzazione concreta dei diritti umani fondamentali come individuati ed elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 1948 e successive modifiche, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore delle fasce più svantaggiate;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni comunque connesse ai suoi scopi, operando con enti pubblici e privati anche appartenenti al movimento cooperativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato; all'associazione possono aderire i cittadini maggiorenni di qualsiasi nazionalità che condividano il programma e gli scopi dell'associazione.

Si esclude di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti, o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'associazione o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. L'esclusione si riferisce anche ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6

Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sull'ammissione o meno secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Articolo 7

L'associato che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Articolo 8

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e si ha per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, a regolamenti interni e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- b) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione.

L'associato può ricorrere all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che decide nella sua prima riunione, a semplice maggioranza.

Articolo 9

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l'associazione è quello indicato sul libro soci all'atto della prima iscrizione.

Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo lettera raccomandata al presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente la quota che deve essere versata dagli associati.

Articolo 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) le quote degli associati e dai beni acquistati con queste;
- b) dai proventi delle iniziative;

- c) dal patrimonio dell'associazione;
- d) dai contributi volontari degli associati e dalle erogazioni.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 15 maggio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.

Articolo 12

Gli associati sono tenuti ad effettuare il pagamento della quota.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è il massimo organismo sociale.

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta spedita agli associati almeno venti giorni prima della data della stessa, al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea straordinaria può anche essere convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

Articolo 14

L'Assemblea elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 15

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario.

In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. Essa:

- a) Approva il bilancio consuntivo, preventivo e , quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni non sono valide se non prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Ciascun associato ha il diritto di assistere e partecipare all'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 20

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Nessun associato potrà avere più di un mandato.

Articolo 21

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario ed essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 22

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Agli amministratori non potranno venire corrisposti, anche in natura, emolumenti individuali annui di importo superiore al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 23

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea ordinaria degli associati. Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un presidente e un vice presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal vicepresidente. In caso di dimissioni di un consigliere il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza degli altri membri del Consiglio.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Articolo 26

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ad ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto il relativo verbale che deve essere trascritto su un apposito libro e deve essere firmato dal presidente del Consiglio di Amministrazione e da almeno due degli amministratori intervenuti.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- nominare e revocare gli agenti o impiegati dell'Associazione e stabilirne attribuzioni e compensi.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di impedimento sia del presidente che del vice presidente, tutte le mansioni spetteranno al consigliere più anziano.

Articolo 29

L'Organo di controllo, composto da tre persone o anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 30

In caso di scioglimento volontario, l'assemblea ordinaria nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Articolo 31

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Articolo 32

Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.

L'assemblea compilerà un regolamento interno per il funzionamento dell'associazione.

3	2293	08/06/2021	0,00	TX621L002293000VD
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TX6

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPA UT PALERMO 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2293
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 18/05/2021 REGISTRATO IL 08/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002293

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TX621L002293000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 97143970826

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTARIA DELL'ENTE CISS/COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD/SUD DI
PALERMO, COME PREVISTO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MLPS N. 20 DEL DICEMBRE 2018 .